

LOGO COMUNE

REGOLAMENTO

PER L'UTILIZZO DELL'AREA SOSTA CAMPER VIALE DEL SARACINO

ARTICOLO 1 - Ubicazione e caratteristiche dell'area sosta camper

1. Il presente regolamento individua e disciplina l'utilizzazione dell'area attrezzata per la sosta di camper/autocaravan, di seguito denominata "area sosta", o più semplicemente "area", sita in Viale del Saracino
2. L'area sosta, interamente pianeggiante, è costituita da n. 10 piazzole di m. 8x5, si trova in una zona tranquilla a poche centinaia di metri dal Centro abitato di Sarteano, facilmente raggiungibile a piedi.
3. L'area, dotata di alberature e siepi, si sviluppa su un'area di quasi mq. 3.000, ed è contigua ad una zona verde alberata. Completano i servizi un nuovo impianto camper service, con bagni e doccia. L'ingresso all'area – protetto dalla barriera ingresso – è accessibile tramite una app di ultima generazione, con l'uscita dall'area attraverso la barriera uscita. Sono presenti n. 3 colonnine energia per complessive n.10 prese per l'allaccio elettrico ogni piazzola, n. 1 rubinetto temporizzato per l'approvvigionamento di acqua potabile (integrato nella colonna multi servizi del camper service) e un pozzetto di scarico acque nere/grigie con apposita corsia di accesso in cemento e vasca centrale autopulente in acciaio, con a fianco la colonnina multifunzione dotata di un punto di scarico per il wc chimico portatile e del necessario per la relativa gestione dell'area carico-scarico e lavaggio ed una rete WI-FI gratuita ad accesso libero.

ARTICOLO 1 - Riferimenti normativi

1. L'area sosta è disciplinata dalla seguente normativa:
 - Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni "Codice della Strada";
 - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni "Regolamento di attuazione del Codice della Strada";
 - nota Prot. 0031543/2007 del 2 aprile 2007 emanata dal Ministero dei Trasporti in materia di circolazione e sosta dell'autocaravan;
 - Legge Regione Toscana 31 dicembre 2024, n.61 "Testo Unico del Turismo" e regolamento di attuazione 47/R/2025 del 11 Agosto 2025 "Regolamento di attuazione della legge regionale 61/2024"
2. La modifica o l'abrogazione dei riferimenti normativi menzionati e l'emanazione di nuove norme in materia comporteranno l'adeguamento del presente regolamento ai sensi e con le modalità previste dalla normativa vigente.

LOGO COMUNE

ARTICOLO 2 – Accesso

1. La sosta all'interno dell'area è consentita all'autocaravan (camper) ed anche alle roulotte a condizione che il titolare dopo aver posizionato la roulotte provveda a parcheggiare l'auto fuori dall'area camper, mettendo in sicurezza il meccanismo di traino.
2. L'accesso all'area sosta è comunque consentito anche a coloro che vogliano usufruire esclusivamente dei servizi di scarico delle acque reflue e carico acqua potabile e quant'altro, per il tempo strettamente necessario, senza sostare all'interno dell'area.
3. L'area sosta è aperta tutto l'anno senza alcuna limitazione di orario, salvo casi di forza maggiore ed eventuali periodi per manutenzione e pulizia.
4. I veicoli dovranno essere parcheggiati all'interno degli spazi delimitati.
6. L'accesso all'area potrà altresì essere interdetto con ordinanza comunale mediante l'apposizione di necessaria segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi dell'art. 159 del Codice della Strada.
7. In caso di attivazione del Piano Intercomunale di Protezione Civile, se ritenuto necessario, questa area può essere dedicata a servizio di eventuali emergenze.
8. I trasgressori saranno sanzionati ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento ed allontanati.

ARTICOLO 3 – Funzionamento sistema automatizzato di gestione accessi e servizi

L'area sosta è attrezzata per ospitare fino ad un massimo di dieci autocaravan in sosta contemporaneamente, più eventuali flussi in entrata ed uscita per usufruire esclusivamente dei servizi.

1. L'accesso e l'uscita dell'area ed il pagamento delle tariffe dovute per la sosta sono regolamentati mediante sistema controllo accessi tramite barriera ed apertura automatica tramite INAREA APP.
2. Per accedere all'area si dovrà scaricare gratuitamente INAREA APP dagli store di Google o App, seguendo le indicazioni del cartello informativo dedicato posizionato nella corsia d'ingresso ed accedendo tramite Google o registrandosi manualmente.
3. Il pagamento della tariffa è consentito soltanto tramite carta di credito o prepagate ed avverrà a fine soggiorno in fase di uscita, seguendo le indicazioni del cartello informativo dedicato posizionato nella corsia d'uscita. Il sistema invierà per email la ricevuta di avvenuto pagamento.
4. Per esigenze di sicurezza e di quiete, l'ingresso nell'area camper è consentito nella fascia oraria compresa tra le ore 07.00 e le ore 23.00 di tutti i giorni, mentre l'uscita può avvenire a qualsiasi orario.
5. Il gestore garantisce una corretta reperibilità per eventuali malfunzionamenti del sistema che regola gli accessi dell'area di sosta, al fine di consentire comunque il pagamento e l'uscita in qualsiasi momento tramite Service Help Desk dalle 8.00 alle 21.00 di ogni

LOGO COMUNE

giorno o selezionando solo in caso di emergenza il tasto “Uscita Emergenza” presente nell’App dalle 21.00 alle 8.00.

6. In caso di malfunzionamenti dei sistemi automatici l’utente potrà contattare il numero di telefono riportato sui cartelli informativi ingresso ed uscita.
7. In assenza di alimentazione le barriere sono programmate per aprirsi automaticamente e richiudersi una volta ripristinata l’erogazione della corrente avendo una batteria tampone.

ARTICOLO 4 - Tariffe

1. La tariffa è fissata in € 1 ogni ora di sosta e prevede €. 3,00 per la sola prima ora per procedere esclusivamente all’attività di carico acqua potabile e scarico acque grigie e nere;
2. Le tariffe stabilite per la sosta a pagamento sono esposte in modo ben visibile all’ingresso del parcheggio e pubblicate sul sito www.in-area.it.
3. Il pagamento della somma dovuta in ragione della durata della sosta avviene a mezzo INAREA APP collegata al controllo accessi tramite barriera.
5. La tariffa s’intende iva inclusa (22%) e verrà inviata al camperista in automatico regolare ricevuta di avvenuto pagamento tramite e-mail, inoltre tramite l’app il camperista potrà verificare in ogni momento il dettaglio e lo storico del suo soggiorno.

ARTICOLO 5 - Obblighi e divieti

1. La fruizione dell’area sosta è soggetta alle seguenti limitazioni:
 - a) la sosta dell’autocaravan è permessa per un periodo di tempo **non superiore a 120 (centoventi) ore ?? dal momento dell’insediamento**. La violazione di tale termine comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa della somma da Euro 100.00 a Euro 600.00, prevista dalla L.R. 42/2000 e smi, oltre all’immediato allontanamento del trasgressore;
 - b) è vietato sostare nella zona centrale dell’area o comunque in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli. E’ altresì vietato sostare in prossimità dell’accesso dell’area, in modo tale da rendere difficoltosa la manovra di ingresso o di uscita. Il gestore dell’area sosta è autorizzato ad intervenire per lo spostamento e/o rimozione dei mezzi parcheggiati in modo irregolare o inadeguato, senza alcun addebito per eventuali danni arrecati. Le spese di rimozione saranno a totale carico dell’utente e dovranno essere corrisposte dallo stesso prima di lasciare l’area di sosta;
 - c) è assolutamente vietato all’interno dell’area l’asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale; il gioco con palloni od oggetti da lancio; il lavaggio e lo stendimento di panni fuori dalle vetture o dalle aree dedicate; il transito e/o la sosta di veicoli a motore diversi dall’autocaravan (ad eccezione per la sosta delle biciclette in dotazione ai camperisti); la sosta dei mezzi con il motore acceso, anche durante le operazioni di carico e scarico; l’utilizzo di gruppi elettrogeni, anche se silenziati; l’apertura o l’installazione di verande o tende ulteriori oltre al tendalino; l’accensione di fuochi e l’utilizzo di barbecue o simili se non nell’apposita area dedicata ove presente, senza però arrecare disturbo e soltanto se le condizioni meteorologiche sono favorevoli; l’utilizzo di fornelli da campeggio, piastre o simili su superfici esterne.

LOGO COMUNE

In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l'autore del danno sarà tenuto alla rifusione delle spese conseguenti;

- d) gli animali devono essere custoditi in modo da evitare molestie, disturbi o danni alle cose e/o alle persone e non possono accedere ai locali adibiti a servizi igienici. E' fatto obbligo di tenere al guinzaglio i cani e di raccogliere i loro bisogni, nel rispetto della normativa regionale e comunale in materia;
- e) sono assolutamente vietate tutte le attività rumorose in contrasto con la quiete pubblica e privata, nel rispetto delle vigenti normative di riferimento, come a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo tenere radio, televisori o diffusori accesi ad alto volume o comunque ad un volume che possa disturbare il vicino più immediato, o effettuare schiamazzi diurni o notturni;
- f) le operazioni di scarico e carico non possono essere eseguite dalle ore 22.00 alle ore 7.00;
- g) lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori per la raccolta differenziata presso l'area ecologica riservata, nel rispetto della normativa vigente in materia e del regolamento comunale;
- h) è permesso applicare all'apposita presa dell'acqua presente all'interno dell'area camper, tubazioni idonee a captare l'acqua ed a convogliarla negli appositi serbatoi dell'autocaravan purché le suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna. L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciarne l'incolumità o la sicurezza;
- i) è permessa l'utilizzazione dell'acqua solo per scopi igienico - sanitari ed alimentari, eliminando ogni forma di spreco.
- j) nell'uso dei servizi collettivi è fatto obbligo di non danneggiare impianti ed attrezzature e di lasciarli in perfetto ordine e pulizia. L'uso del servizio elettrico è di esclusiva responsabilità dell'utente, che dovrà utilizzare cavi, giunti ed attacchi a norma di legge ed evitare ogni pericolo a persone e cose durante l'utilizzo;
- k) l'accesso all'area implica l'accettazione integrale del presente Regolamento.

ARTICOLO 6 - Smaltimento igienico sanitario

1. L'impianto di smaltimento igienico - sanitario di cui all'articolo 378 del D.P.R. 495/1992 costituisce pertinenza dell'area camper. Subito dopo l'uso, i conducenti dell'autocaravan devono provvedere alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico - sanitario.
2. E' vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido. Ai sensi dell'articolo 185, commi 4 e 5, del D. Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei reflui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico sanitario.
3. La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 185, comma 6 del D. Lgs. 285/1992.
4. Le operazioni di carico/scarico di cui sopra sono consentite, anche ai conducenti di autocaravan che accedono all'area camper esclusivamente a tal fine, per il tempo massimo di 1 ora.

LOGO COMUNE

5. L'operazione di scarico deve essere eseguita secondo le modalità e negli orari stabiliti all'Art. 5 del presente Regolamento e nel rispetto delle seguenti norme igieniche e di sicurezza:
- le acque nere da smaltire devono essere opportunamente pretrattate, mediante l'uso dei prescritti liquidi per wc chimici in quantità adeguata a sciogliere i residui organici e ad eliminare qualsiasi odore che ne derivi;
 - le operazioni di scarico devono essere eseguite a motore spento;
 - anche eventuali auto-caravan incolonnate in attesa di effettuare lo scarico devono rimanere a motore spento;
 - per le operazioni di scarico diretto di reflui, il camper deve essere posizionato in modo che il tubo/bocchettone di scarico venga a trovarsi in corrispondenza del centro nell'apposito piatto di scarico a pavimento;
 - terminato ogni scarico e spostato l'automezzo, l'utente deve premere il pulsante per attivare il lavaggio automatizzato del piatto di scarico, utilizzando se necessario i rubinetti a servizio con propria tubazione in gomma per eliminare eventuali residui cartacei o di altro genere;
 - il camperista potrà utilizzare il bocchettone posto sulla colonnina per lo scarico dei serbatoi estraibili e premere il pulsante dedicato per attivare il lavaggio interno del bocchettone, potrà utilizzare il rubinetto dedicato per il risciacquo del proprio serbatoio e potrà eseguire il carico dell'acqua potabile tramite il rubinetto dedicato a tale funzione.
 - Sono presenti le istruzioni di utilizzo del sistema in due lingue (ITALIANO ed INGLESE).
 - non appena terminate le operazioni di scarico e di pulizia di cui sopra, il conducente deve lasciare libera la zona di carico/scarico.
6. È vietato introdurre a mano all'interno del parcheggio e scaricare nell'impianto igienico-sanitario serbatoi di raccolta dei reflui di auto-caravan non parcheggiati nell'area camper, caravan od altri contenitori.
7. Ai sensi dell'art.185, commi 4 e 5 del D.Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei rifiuti organici e delle acque chiare, grigie e nere su strade ed aree pubbliche al di fuori dell'impianto di smaltimento igienico sanitario presente nell'area di sosta. La violazione della presente disposizione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 185, comma 6 del D.Lgs. n. 285/1992.

ARTICOLO 7 – Responsabilità

1. L'area sosta non è custodita. Il gestore resta comunque esonerato da ogni responsabilità in ordine a danni alle cose e/o alle persone che vi si verificassero all'interno.

LOGO COMUNE

ARTICOLO 8 - Sanzioni

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le leggi e i regolamenti disciplinanti la materia.

Con l'accesso all'area di sosta l'utilizzatore accetta integralmente le disposizioni del presente Regolamento e le tariffe relative alla sosta ed ai servizi offerti, risultando appieno assoggettato alla specifica disciplina regolamentare ed alle pertinenti norme generali e di settore.

1. Gli utenti sono tenuti a rispettare tutte le norme di comportamento stabilite dal presente Regolamento, conformandosi senza ritardo ad eventuali richiami/diffide.
2. La violazione del presente regolamento, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento, può comportare l'immediato allontanamento dall'area di sosta.
3. Fatta salva la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti e nelle altre disposizioni richiamate, ogni infrazione alle norme del presente regolamento comporta l'applicazione di una sanzione da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 (art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).
4. L'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni e delle norme contenute nel presente regolamento e nelle leggi ivi richiamate, di competenza del Comune tramite il Corpo di Polizia Municipale, è disciplinata dalla L.24 novembre 1981 n° 689. Il gestore dell'area è impegnato a collaborare con il Corpo di Polizia Municipale nell'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni e delle norme contenute nel presente regolamento e nelle leggi ivi richiamate.
5. L'irrogazione delle relative sanzioni per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento e nelle leggi ivi richiamate, è disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e smi.
6. Qualora l'infrazione commessa abbia arrecato danni a beni di proprietà comunale, l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta ovvero in misura ordinaria a seguito di emissione di ordinanza ingiunzione, non costituisce in alcun modo risarcimento del danno che sarà valutato in altra sede ai sensi delle disposizioni vigenti.
7. Ai sensi dell'art 4 del suddetto Regolamento all'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di estinguere in via breve la sanzione mediante il pagamento in misura ridotta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 della L. n. 689/1981, di una somma pari ad 1/3 (un terzo) del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, degli importi di cui all'articolo precedente del presente Regolamento.
8. Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'accertatore. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi sono svolte in via principale dalla Polizia Municipale ferma restando la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della L. n. 689/81.